Regione Emilia-Romagna

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
DCR.2015. 0000833
del 08/05/2015

**DECRETO n. 833 dell'8 maggio 2015**

Domanda di concessione del contributo prot. PG/2013/0134454 del 06 Giugno 2013 presentata dalla società **FAR SRL** a socio unico sul "Bando Por-Fesr 2007-2013 Asse 2 - Attività II.1.2- Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita da sisma – anno 2013" D.G.R. n. 16/2013 e s.m e finanziata ai sensi dell'Ordinanza 27/2014 e **Sospensione del procedimento relativo alla domanda di pagamento Prot. n. PG/2015/0232346 del 10 aprile 2015**

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui la Legge 27.12.2013

Vista inoltre la legge n. 147 "Legge di stabilità" 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale, G.U. 27.12.2013, ed in particolare l'art. 1 comma 361 che modifica l'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater;all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata l'Ordinanza n. 27 del 17 aprile 2014 recante "Modalità di concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori

colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità";

Dato atto:

- che in data 06 Giugno 2013 è stata protocollata con PG/2013/0134454 la domanda inviata in data 30/05/2013 presentata dalla società FAR SRL a socio unico, con sede legale nel comune di Sant'Agostino – Loc. Dosso (FE), in Via Statale, n. 329/7, Partita IVA/C.F. 01548210382 a valere sul "Bando Por-Fesr 2007-2013 Asse 2 - Attività II.1.2- Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita da sisma – anno 2013" ;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136"" ed in particolare l'art. 83, comma 3 lett. e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo superi i 150.000,00 euro
- che, con Decreto n. 1591 del 4 settembre 2014 è stato concesso alla società FAR SRL, un contributo pari a 123.200,00 euro;
- che con PG/2014/427669, del 13/11/2014 è stata inviato tramite applicativo Sfinge, la domanda per l'ottenimento della liquidazione in unica soluzione, da parte della società FAR SRL;

Visti:

- l'informazione di garanzia ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. nei confronti del legale rappresentante della FAR s.r.l., notificata in data 12/3/2015 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, acquisita agli atti con prot. n. PG/2015/158385, che individua quale parte offesa la Regione Emilia-Romagna;
- il Preavviso di sospensione della domanda Prot. n. PG/2015/0232346 del 10 aprile 2015 con il quale è stato avviato il procedimento di sospensione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

Viste le "Osservazioni scritte a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990" PG/2015/0245734 del 16/4/2015 ricevute dalla FAR srl con la quale la società afferma che "la sospensione della domanda PG/2014/427669, del 13/11/2014 appare priva di motivazioni e comunque illegittima, bloccando di fatto la liquidazione dei contributi dovuti alla scrivente società per un importo approssimativo di euro 120.000,00, creando gravi

difficoltà economiche e finanziarie alla stessa", in ragione del fatto che "L'iscrizione del signor Alberghini Gianluca nel registro degli indagati nel proc n. 1390 115 R.G.P.M., è assolutamente priva di ragione ed infondata".

Ritenuto opportuno di non accogliere le osservazioni presentante dalla FAR srl in quanto generiche, insufficienti nonché non corredate da alcuna documentazione di supporto;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione del procedimento di erogazione del contributo avviato con domanda per l'ottenimento della liquidazione protocollo n. PG/2014/427669, del 13/11/2014 al fine di salvaguardare la corretta allocazione delle risorse pubbliche gestite dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

1) di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, con il presente provvedimento, la domanda per l'ottenimento della liquidazione in unica soluzione di cui al prot. PG/2014/427669, del 13/11/2014 finanziata ai sensi dell'Ordinanza n. 27/2014 e presentata dalla società FAR srl per l'ottenimento della liquidazione in unica soluzione degli investimenti realizzati secondo quanto previsto dal Bando Por-Fesr 2007-2013 Asse 2 - Attività II.1.2- Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita da sisma – anno 2013" d.g.r. n. 16/2013 e s.m. ;

2) di notificare il presente provvedimento alla suddetta impresa, attraverso posta elettronica certificata del servizio di competenza, informando che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 gg dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni

3) di non pubblicare il presente provvedimento in quanto contenete dati giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Bologna lì, - 8 MAG. 2015

Stefano Bonaccini